



**COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA**  
**Città' Metropolitana Ex Provincia di MESSINA**

UFFICIO SINDACO  
Via Col. Musarra  
98070 S. SALVATORE DI FITALIA - PROV. (ME)  
C.F. 84004140830 - P.I. 00527130835

Telefono 0941 - 486027/486452  
Fax 0941 - 486200

**ORDINANZA SINDACALE N. 09**

**DEL 07.03.2022**

**Oggetto: Distruzione n° 3 carcasse capi ovini morti.**

**Azienda \*\*\*\*\* cod. Az \*\*\*\*\*.**

**IL SINDACO**

Viste le note dell'A.S.P di Messina Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Distretto di S.Agata Militello, prot. n° 1426 Vet. del 04.03.2022 e prot. n° 1433 Vet. del 07.03.2022 assunti al protocollo di questo Ente rispettivamente ai Prot. n° 2261 e prot. n° 2262 del 07.03.2022, dalle quali si evincono i decessi complessivamente di tre capi ovini nell'azienda di proprietà del sig. \*\*\*\*\*, avente cod. az. \*\*\*\*\*, sita in località \*\*\*\*\*.

Considerato che i rifiuti di origine animale non adeguatamente smaltiti possono costituire pericolo per la salute pubblica;

**Visti:**

- Il Decreto 18/12/2013 dell'Assessorato della Salute, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti derivati non destinati al consumo umano;
- Il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265;
- Il Regolamento di Polizia Veterinaria - D.P.R. 08/02/1954 n. 320;
- L'art. 3, comma 2, 3 e 4, del D.Lgs. 14/12/1992 n. 508;
- Il D.M. 26/03/1994;
- Il D.P.R. 317/96;
- Il D.M. Sanità marzo 2000;
- Il Decreto 29/09/2000 art. 3 e art. 6, comma 3, che deroga, qualora ricorrano i casi di cui all'art.3, comma 3, lett. a), c), d), e) del succitato D.Lgs. 508/92, alle modalità di distruzione delle carcasse di animali morti;
- Il D.Lgs. del 18/08/200 n. 267;
- Il D. M. Sanità del 15/01/2001;
- La Legge n. 49/2001;
- L'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

**ORDINA**

All'azienda \*\*\*\*\* avente cod. az. \*\*\*\*\*, sita in località \*\*\*\*\* , l'immediata distruzione con l'interramento dei resti delle tre carcasse di ovini morti di cui agli identificativi: \*\*\*\*\*  
- \*\*\*\*\*

1. L'interramento deve essere localizzato in una posizione distante almeno 100 metri da corsi d'acqua, bacini idrici o pozzi, ed in ogni caso realizzato in modo tale da scongiurare il rischio di inquinamento idrico;
2. L'interramento deve essere realizzato nel rispetto delle norme vigenti in materia, in modo tale da garantire che animali carnivori od onnivori non riescano ad avere accesso ai resti sotterrati;
3. Qualora non si tratti di terreno roccioso o recintato, la fossa deve avere le seguenti caratteristiche:
  - Profondità di almeno due metri; - Superficie pari ad almeno 1 mq ogni due quintali di peso vivo della carcassa interrata; - Copertura della carcassa con uno strato di terra di almeno 2 metri; - Il fondo della fossa e la carcassa dell'animale deve essere cosparsa di idrossido di calce.
4. La presente ordinanza viene notificata all'interessato per gli opportuni adempimenti.
5. Di trasmette copia, della presente, al Servizio Veterinario- ASP di Messina- Distretto di Sant'Agata Militello, all'Ufficio di Polizia Municipale ed al Comando della locale Stazione CC e che venga pubblicata albo Pretorio Online del Comune.

Dalla Residenza Municipale li 07.03.2022

**IL SINDACO**

Giuseppe PIZZOLANTE

